LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 4

Estrazione e fabbricazione dei sali da parte di privati

L'Amministrazione dei monopoli di Stato puo' autorizzare la estrazione del sale dai giacimenti o dall'acqua di sorgenti, nel territorio del Regno soggetto a monopolio, a fine di esportazione o di impiego per industrie alle quali il sale e' ceduto in esenzione da imposta.

Puo' anche essere autorizzata la fabbricazione di tipi speciali di sale alimentare per il consumo nel territorio del Regno soggetto a monopolio, purche' la vendita ne sia riservata esclusivamente all'Amministrazione dei monopoli di Stato, alle condizioni da essa stabilite volta per volta.

La coltivazione dei fondi saliferi affidata a privati nel territorio del Regno soggetto al monopolio deve essere esercitata secondo le norme speciali emanate dalla Direzione generale dei monopoli.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Prima — Monopolio del sale
Titolo	II — Deroghe al monopolio di produzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-4-estrazione-e-fabbricazione-dei-sali-da-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

parte-di-privati/versione/0